

**REGOLAMENTO PER LA  
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

**PARTE PRIMA  
GENERALITÀ**

**Art. 1 - Ente gestore del servizio**

L'AGAM Ambiente Gas Acqua Monza s.p.a. (di seguito Società) provvede al servizio di distribuzione dell'acqua potabile in base ad apposite convenzioni di servizio parziale o totale. La fornitura è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento e degli Artt. 1559 e seguenti del Codice Civile.

I Diritti dell'Utente sono tutelati da apposita Carta dei Servizi che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

AGAM SpA stipula con utenti, fornitori, collaboratori, partner commerciali, contratti sempre redatti in forma scritta, facendo ricorso ad un linguaggio semplice e chiaro; nei rapporti con gli utenti, nel rispetto degli artt. 1469 bis e ss. Cod. civ., particolare cura è dedicata ad evitare clausole vessatorie.

Quale principio generale, comune ad ogni rapporto contrattuale, AGAM SpA sin dalla fase dell'informazione preliminare alla conclusione del contratto, si attiene con lealtà e trasparenza ai seguenti principi:

- le esigenze e le aspettative del contraente sono tenute in considerazione con onestà e correttezza;
- le informazioni in merito alle caratteristiche tecniche, qualitative, commerciali delle prestazioni di AGAM sono complete e veritiere;
- le comunicazioni pubblicitarie sono affidabili ed esaustive;
- le informazioni circa i corrispettivi e le modalità ed i termini di pagamento sono espone in modo dettagliato, completo ed univoco.”

**Art. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua**

La Società concede erogazioni di acqua potabile normalmente col sistema a contatore; concede inoltre erogazioni anche a bocca libera sul suolo pubblico

per usi temporanei a carattere limitato nel tempo (luna park, spettacoli itineranti ecc.) previa presentazione di autorizzazione comunale.

### **Art. 3 - Modalità della fornitura**

L'erogazione del servizio può essere a carattere continuativo o temporaneo, per uso pubblico o privato, e viene disciplinata dal presente Regolamento e dalle condizioni speciali che siano state oggetto di trattativa individuale con il singolo utente all'atto della conclusione del contratto.

Le forniture richiedenti un sollevamento supplementare dell'acqua sono fatte per i soli usi domestici propriamente detti e pertanto ne è vietato l'uso per altre incombenze (industrie, irrigazione di orti e giardini, piscine natatorie private non dotate di impianto di riciclaggio, raffreddamento e forza motrice, ecc.) senza preventiva autorizzazione scritta della Società.

### **Art. 4 - Durata del contratto e disdetta**

Il contratto di fornitura è di norma a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti rilasciata in forma scritta, disdetta che da parte della Società verrà effettuata con preavviso di almeno 30 giorni.

### **Art. 5 - Subentri e volture**

Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o della locazione dove sia già disponibile un contatore, chi subentra nella proprietà o nella locazione deve sottoscrivere voltura o stipulare un nuovo contratto pagando l'importo stabilito nell'Allegato 2.

In caso di voltura è necessario che il subentrante e l'Utente uscente sottoscrivano apposita dichiarazione che fissa i rispettivi obblighi nei confronti della Società, individuando la data di decorrenza del nuovo contratto ed i rispettivi obblighi circa il consumo di acqua da determinarsi anche in via presuntiva su accordo delle parti. Qualora non si provveda nei modi di cui al comma precedente e l'Utente uscente non abbia disdettato il contratto di fornitura secondo l'art. 4, lo stesso continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti nei confronti della Società finché il subentrante non abbia stipulato un nuovo contratto.

## **PARTE SECONDA FORNITURE PER USO PUBBLICO**

### **Art. 6 - Impianti per uso pubblico**

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- le fontanelle pubbliche
- le bocche per innaffiamento di strade e giardini pubblici
- gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e di pubblici orinatoi
- le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico

### **Art. 7 - Installazione degli impianti per usi pubblici e misurazione dell'acqua**

L'installazione e la manutenzione degli impianti di cui all'Art. 6 viene eseguita dalla Società su richiesta ed a spese del Comune o degli enti preposti ai rispettivi servizi.

Per gli usi sopraindicati l'acqua viene misurata a contatore.

### **Art. 8 - Prelievi abusivi**

Per motivi di cautela igienica e di contenimento dei consumi non è consentito:

- a) prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dall'impiego igienico e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanelle cannelle di gomma o di altro materiale equivalente; in particolare è proibito il prelievo per il lavaggio di automezzi, motomezzi, animali, ecc.
- b) prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dai pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi, salvo eccezioni consentite caso per caso dalla Società.

Il regime sanzionatorio per il divieto di cui ai punti a), b) e c) verrà concordato con il Comune in base ai regolamenti di polizia locale vigenti.

Il prelievo per uso antincendio è consentito da tutti gli impianti elencati nell'Art. 6 del presente regolamento.

**PARTE TERZA**  
**CAPITOLO PRIMO**  
**FORNITURE AD USO PRIVATO**

**Art. 9 - Aventi diritto all'erogazione del servizio**

Il contratto di fornitura dell'acqua potabile è stipulato con il proprietario o l'usufruttuario degli immobili.

In caso di locazione, gli obblighi derivanti dal contratto o l'intestazione delle bollette potranno essere trasferiti al locatario restando il proprietario o l'usufruttuario solidalmente responsabile. Il trasferimento di cui sopra avviene in forma scritta.

**Art. 10 - Forniture su strade canalizzate**

Nelle strade e piazze già provviste di tubazioni stradali di distribuzione la Società sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuta alla erogazione dell'acqua per uso domestico e per altri usi civili ed ha diritto di esigere dal richiedente il contributo per il potenziamento degli impianti di produzione. Alla Società è inoltre dovuto il pagamento della spesa di allacciamento alla condotta stradale e delle altre spese descritte all'Art. 15 del presente Regolamento.

**Art. 11 - Forniture su strade non canalizzate e forniture per uso non domestico**

Per le strade e piazze non provviste di tubazioni stradali di distribuzione e per le erogazioni ad uso industriale e comunque non domestico, la Società può accogliere le richieste nei limiti della potenzialità dei propri impianti dietro versamento di un adeguato contributo sulla base di un preventivo predisposto dalla stessa per la costruzione della tubazione stradale e alla stipula di condizioni particolari di fornitura relativamente alle modalità del consumo per le forniture ad uso non domestico.

L'entità del contributo è determinata dalla Società tenendo conto degli utilizzi della tubazione per il servizio ad altri Utenti e/o del miglioramento generale del servizio.

Saranno altresì dovuti il contributo impianti e le spese descritte agli Artt. 10 e 16.

**Art. 12 - Norme per le forniture**

Premesso che la fornitura viene effettuata agli aventi diritto di cui all'Art. 9, si hanno inoltre le seguenti regolamentazioni:

- 1) nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata all'Amministrazione del condominio stesso, la quale ne risponde ai sensi di legge
- 2) nel caso di stabili con due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, la Società può egualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione, sempre che i proprietari stipolino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne gli obblighi contrattuali e indichino il destinatario per il recapito delle bollette;
- 3) la concessione dell'acqua ad uno stabile è fatta di norma con una sola presa; nel caso in cui per uno stesso fabbricato sia concessa l'erogazione mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve di norma corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quella delle altre prese; è vietata l'interconnessione tra le due prese;
- 4) i richiedenti di nuovi allacciamenti sono obbligati all'indicazione separata sul contratto delle utenze destinate a negozi, officine, esercizi pubblici e delle utenze di appartamento, globalmente intese;
- 5) l'individuazione delle utenze come sopra indicato può essere modificata dalla Società anche sui contratti in corso in caso di accertata difformità rispetto ai dati acquisiti e in caso di variazione delle situazioni di fatto, mediante comunicazione scritta all'Utente;
- 6) quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere esibito, perché si possa procedere all'allacciamento del nuovo impianto, il consenso dell'amministratore del condominio o, nel caso in cui l'edificio non sia costituito in condominio, quello dei restanti proprietari;
- 7) è facoltà della Società di accettare contratti cumulativi con una sola diramazione d'introduzione e con un solo contatore per due o più stabili uniti, appartenenti però ad un solo proprietario.

**Art. 13 - Richiesta di fornitura**

La richiesta di fornitura acqua, corredata dai documenti tecnici e dai docu-

menti prescritti dalle leggi e norme vigenti, deve essere redatta secondo lo schema predisposto dalla Società e deve essere firmata dall'avente diritto, come individuato all'Art. 9 o da suo delegato incaricato per iscritto; per le persone giuridiche dal legale rappresentante o da delegato incaricato per iscritto. Qualora le opere di allacciamento necessitino della costituzione di diritti reali su aree di terzi, l'accettazione della richiesta è subordinata al conseguimento di tali diritti.

#### **Art. 14 – Contratto**

Per ogni singola erogazione è stipulato un contratto, ai sensi delle norme vigenti, validamente firmato dall'Utente.

All'Utente verrà rilasciata copia del Regolamento per la distribuzione dell'acqua e della Carta dei Servizi, dietro firma per ricevuta.

La spesa del contratto, di cui all'Allegato 2, è a carico dell'Utente.

#### **Art. 15 - Ottenimento della fornitura**

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà procedere, all'atto della firma del contratto, al versamento delle spese di cui agli Art. 10 o 11.

E' pure a carico dell'Utente qualsiasi spesa per registrazione del contratto, nonché per concessioni, servitù, imposte, tasse, contributi e canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sui contratti quanto sulla fornitura dell'acqua o sugli apparecchi o comunque in relazione alla fornitura di acqua.

#### **Art. 16 - Norme per l'esecuzione della fornitura**

L'acqua viene consegnata all'Utente al contatore. Spetta alla Società determinare all'atto della concessione, sulla base di idonei accertamenti tecnici il diametro della presa e del contatore e scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore tecnicamente più idoneo.

#### **Art. 17 - Costruzione e manutenzione delle derivazioni**

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione, manutenzione o verifica di qualsiasi condotta e apparecchio sul suolo pubblico e/o all'interno della pro-

prietà privata, dalla tubazione stradale fino al contatore compreso, è eseguito esclusivamente dalla Società direttamente o per mezzo degli installatori da essa autorizzati. Quanto sopra è pertanto vietato agli Utenti o a chi per essi, sotto pena del pagamento dei danni con riserva di esperire, da parte della Società, ogni altra azione a norma di legge. L'esecuzione delle opere murarie (pozzeri, nicchie, ecc.) per nuovi allacciamenti o modifiche dovrà essere eseguita a cura e spese dell'Utente secondo le direttive impartite dalla Società. Gli scavi possono essere eseguiti direttamente solo in caso di consenso della Società e rilascio di licenza di manomissione suolo all'Utente da parte dell'Ente proprietario. In caso diverso sono fatti dalla Società o da chi per essa e a carico dell'Utente. All'origine di ogni derivazione verrà collocato, sotto il suolo pubblico, un rubinetto d'arresto del quale solo la Società terrà e userà la chiave e per la cui manovra è fatto assoluto divieto all'Utente. All'estremità della derivazione, e subito dopo il contatore, verrà collocato dalla Società un rubinetto d'arresto che l'Utente potrà liberamente manovrare nonché una valvola di non ritorno. Nel caso di interventi di riparazione effettuati dalla Società su proprie tubazioni collocate in proprietà privata, il ripristino definitivo è a cura e carico degli Utenti, mentre gli interventi di carattere idraulico sono a carico della Società, compreso il costo delle tubazioni.

#### **Art. 18 - Proprietà delle opere di allacciamento**

Tutte le opere di prolungamento delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti, le valvole e i materiali necessari per la derivazione e per l'adduzione dell'acqua dalla presa al limite di proprietà e il contatore rimangono di proprietà della Società anche se costruite con il contributo accettato dal cliente a seguito di preventivo di spesa, restando a quest'ultimo il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Restano invece di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il rubinetto di arresto e gli apparecchi di utilizzazione.

#### **Art. 19 - Diritto di rifiuto, di sospensione o di revoca delle forniture**

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà della Società di rifiutare, sospendere o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi connessi ad emergenze tecniche che verranno valutati dalla stessa Società.

Nei limiti della prevedibilità tecnica del rifiuto, sospensione o revoca della fornitura, la Società ne deve dare congruo preavviso al cliente.

#### **Art. 20 - Interventi della Società per ragioni imputabili all'Utente**

Qualora, a richiesta dell'Utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, l'Utente è tenuto, per ogni intervento, al pagamento, a titolo di rimborso spese.

#### **Art. 21 - Portata garantita**

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca di uscita del misuratore. Secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 allegato 1/8, art. 8.2 (Disposizioni in materia di risorse idriche): "Alle utenze potabili domestiche sono assicurati:

- a) una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 l/ab.giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore. Il contratto con l'utente menzionerà il numero di dotazioni assegnato all'utente e ad esso garantito.
- b) la portata minima assicurata al punto di consegna non potrà essere inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo c);
- c) il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non dovrà superare i 70 m, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza. Per quanto concerne i consumi civili non domestici e cioè i consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti) ed i consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) deve essere assicurata una dotazione minima ed una portata da definire nel contratto di utenza. Si adottano per i valori di carico idraulico i criteri di cui ai punti precedenti."

#### **Art. 22 - Continuità del servizio di erogazione**

Fermo restando che la Società è impegnata ad assicurare la continuità del servizio di erogazione dell'acqua, in conformità agli standard indicati nell'appa-

sita Carta dei Servizi, nessuna responsabilità potrà alla stessa essere attribuita per temporanee interruzioni di deflusso o diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore. Nel limite del possibile la Società si impegna a prevenire gli Utenti interessati di eventuali interruzioni e a rimuoverne le cause. In particolare, nel caso di paventata scarsità, la Società, con adeguato preavviso, deve informare della previsione il Prefetto ed il Comune e l'Autorità sanitaria interessata a proporre le misure da adottare per coprire il periodo di emergenza. Tali Enti si pronunciano in merito, prescrivendo eventuali misure alternative di cui assumono la responsabilità di fronte all'utenza. Tali misure possono comprendere:

- l'invito all'utenza al risparmio idrico e la limitazione degli usi non essenziali;
- lo storno di risorse destinate ad altri usi;
- la limitazione dei consumi mediante riduzioni della pressione in rete;
- la turnazione delle utenze.

Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro gli standard di Legge, il Gestore può erogare acqua non potabile purché ne dia comunicazione alle autorità competenti ed all'utenza, secondo il dettato dell'articolo 20 della Legge 36/94.

#### **Art. 23 - Responsabilità dell'Utente**

L'Utente deve provvedere perché siano preservati dalla manomissione e da guasti la condotta di presa, il contatore e gli altri apparecchi di proprietà della Società ove questi siano posati nella proprietà privata; in tal caso egli è responsabile verso la Società dei danni ed è tenuto a sostenere le spese per le riparazioni occorrenti ed eventualmente per le sostituzioni. Con riferimento all'ultimo comma dell'Art. 35 del presente Regolamento, l'Utente è comunque responsabile della parte di impianto a valle del rubinetto di arresto, anche se eccezionalmente situata sul suolo pubblico, e dovrà curarne la manutenzione a propria cura e senza spese per la Società.

L'Utente deve provvedere a custodire in modo adeguato gli impianti avendo cura che il gelo non provochi danni alla condotta di presa a valle del contatore, agli apparecchi relativi e al contatore stesso; le eventuali operazioni di ripristino possono essere eseguite dall'Utente, mentre dovrà intervenire la Società in caso di rottura del misuratore. Sono a carico dell'Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua che può essere andata dispersa.

L'Utente deve porre pure la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare perdite di acqua. La Società richiama l'attenzione dell'Utente su aumenti di consumo ritenuti anomali. L'Utente sarà direttamente responsabile delle alterazioni della qualità dell'acqua consegnata dalla Società al contatore e provocate a valle di questo, dall'adozione di materiali e dall'installazione di apparecchi che causino il superamento dei valori limite dei parametri fissati nella legislazione vigente in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano e successive modifiche e integrazioni. Non saranno ammessi abbuoni né sconti per perdite di acqua sui tratti di condotta la cui responsabilità è dell'Utente a norma di regolamento, fatto salvo quanto disposto con l'abbuono previsto per perdite occulte (Allegato 4).

#### **Art. 24 - Uso dell'acqua**

L'Utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto e in particolare non può cederla a terzi, salvo nei casi esplicitamente contemplati in questo regolamento.

#### **Art. 25 - Sospensione della fornitura**

La Società ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua in tutti i casi previsti dal presente Regolamento e in caso di morosità dell'Utente in base all'Allegato 2.

Tuttavia in considerazione della particolare natura di pubblica utilità del servizio e nell'ottica di tutela dell'Utente, la sospensione della fornitura non potrà mai essere operata nei seguenti casi:

- a) quando, pur essendo scaduti i termini di pagamento della bolletta, il versamento sia comunque effettuato e comunicato nei termini e nei modi indicati dalla Società nella Raccomandata di cui all'Allegato G, ma non sia stato ancora trasmesso alla stessa per negligenza o ritardo del servizio postale o della banca;
- b) in caso di mancato versamento di importi in misura inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale;
- c) in caso di mancato pagamento di servizi o addebiti relativi a forniture diverse dalla somministrazione di acqua;
- d) per la somministrazione di acqua per necessità terapeutiche (strutture sani-

- tarie eroganti prestazioni terapeutiche accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale), ovvero a soggetti che versino in stato di determinate patologie mediche, debitamente certificate da operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e necessitanti di acqua per il funzionamento di apparati di cura;
- e) durante i giorni indicati come festivi nel calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato e i giorni che precedono i giorni festivi;
- f) in presenza di controversie giudiziarie in corso relative alla ricostruzione dei consumi, a seguito di malfunzionamento dei contatori.

La Società può procedere alla sospensione del servizio, anche senza preavviso, nelle sotto indicate situazioni:

- a) per cause di pericolo oggettivo;
- b) per gravi ragioni tecniche, organizzative o per consentire continuità al servizio;
- c) per appropriazione fraudolenta di acqua, compresa la riattivazione non autorizzata del servizio sospeso per mancato pagamento della bolletta.

#### **Art. 26 - Risoluzioni di diritto del contratto**

Il contratto di fornitura può essere risolto di diritto senza alcun preavviso quando, per morosità dell'Utente, da parte della Società si sia provveduto alla sospensione da oltre un mese dell'erogazione dell'acqua a seguito dell'applicazione della procedura prevista dall'Allegato G, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 27 - Prelievi abusivi**

Il prelievo abusivo di acqua è perseguito a norma di legge.

#### **Art. 28 - Deposito cauzionale**

Alla sottoscrizione del contratto l'utente è tenuto a costituire un deposito cauzionale. L'ammontare del deposito cauzionale è stabilito dalla Società in base alla tipologia di utenza e dei profili di consumo, fino ad un massimo dell'importo pari al 50% del fatturato annuo.

L'entità del consumo medio annuo ed il relativo importo vengono indicati sul Contratto di fornitura e possono essere addebitati sulla prima bolletta in emis-

sione. Il deposito cauzionale è fruttifero e viene restituito al cliente in regola con i pagamenti non oltre trenta giorni dalla data in cui il contratto di vendita cessa i suoi effetti maggiorato degli interessi legali, senza alcuna formalità a carico del Cliente.

La Società non può sospendere la fornitura per un debito il cui valore è pari o inferiore a quello del deposito cauzionale versato. La Società può trattenere tale somma e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.

Sono a carico dell'utente gli oneri relativi alle spese di bollo del Contratto e quelle relative alla posa ed attivazione del misuratore che sono entrambe quantificate nella prima pagina del Contratto e che saranno fatturate con la prima bolletta.

#### **Art. 29 - Erogazioni provvisorie**

Per usi temporanei a carattere limitato nel tempo (luna-park, spettacoli itineranti ecc) è possibile richiede la fornitura idrica; salvo impedimenti tecnici, l'erogazione sarà attivata previa presentazione delle autorizzazioni comunali e dopo il pagamento di un forfait che verrà calcolato in base ai giorni di utilizzo.

#### **Art. 30 – Tariffe**

Ai fini dell'applicazione delle tariffe (allegato 1) restano definiti i seguenti usi:

- a) Uso domestico: si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per gli usi igienici e per altri impieghi domestici ordinari;
- b) Usi non domestici: si considera destinata ad usi non domestici l'acqua utilizzata per attività industriali, artigianali, civili non domestiche di qualsiasi specie aventi carattere duraturo;
- c) Allevamento di animali:

gli allevatori di animali sono considerati categoria particolare di Utenti, qualora dimostrino di essere iscritti come tali alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura competente nel territorio, o ad altro elenco ufficiale equipollente per l'attività. Gli allevatori debbono denunciare il numero e la specie di animali allevati ed hanno diritto alle riduzioni, eventualmente previste da norme di legge, dal periodo di fatturazione successivo alla data di presentazione della domanda documentata.

Le tariffe sono determinate applicando il metodo normalmente approvato dal Ministero competente per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale.

## **CAPITOLO SECONDO ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - FATTURAZIONE MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA**

#### **Art. 31 - Misure e fatturazione dell'acqua**

L'acqua viene pagata in ragione del consumo registrato dal contatore o stimato, come indicato all'Art. 38, nonché delle quote fisse mensili. La fatturazione avviene a lettura periodica o a consumo stimato.

#### **Art. 32 - Modalità dei pagamenti**

Il pagamento dei consumi e delle prestazioni va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate in fattura. Per pagamenti effettuati a mezzo Banca, non sono accettate valute retrodatate. In caso di ritardo dei pagamenti dovuti, a qualsiasi titolo, anche causato da eventuali disservizi inerenti la distribuzione delle bollette acqua a cura dell'Amministrazione delle Poste e Telegrafi o Ditta incaricata, la Società addebita gli interessi di mora indicati nell'allegato G senza necessità di preventiva costituzione in mora del debitore. L'Utente moroso non ha diritto ad alcun risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa. In caso di ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le morosità, le spese per le azioni svolte dalla Società per la tutela dei propri diritti, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto ed il reintegro del deposito cauzionale qualora sia stato escusso dalla Società.

#### **Art. 33 - Apparecchi di misura – Manutenzione**

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dalla Società in relazione al consumo previsto. La Società ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura per motivi tecnici quando lo ritenga opportuno, previo preavviso anche telefonico all'Utente; nel caso di variazione di calibro la Società si riserva di addebitare all'Utente le spese qualora il diverso consumo sia dovuto a variazioni dell'utilizzazione dichiarata dall'Utente, al netto dei recuperi.

### **Art. 34 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura**

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dalla Società, di facile accesso al proprio personale e posti su proprietà privata. L'Utente è consegnatario dell'apparecchio di misura del quale dovrà avere cura ed è pertanto responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per cause a lui imputabili. La Società ha facoltà di disporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione. L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione. La manomissione dei sigilli da parte dell'Utente o di terzi e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione, alla revoca della fornitura e ad azione giudiziaria contro l'Utente. In caso eccezionale e per particolari motivi tecnici il contatore può essere installato in via precaria anche sul suolo pubblico.

### **Art. 35 - Guasti agli apparecchi**

L'Utente risponde della buona conservazione sia degli impianti interni che degli strumenti di misura. L'Utente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per causa a lui imputabile. Nel caso di guasti l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Società affinché questa possa provvedere.

### **Art. 36 - Posa e rimozione degli apparecchi di misura**

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore vengono registrati dal personale della Società il tipo dell'apparecchio, il numero di matricola e il consumo indicato. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni della Società ed esclusivamente dal proprio personale o da società terze da Lei incaricate.

### **Art. 37 - Lettura dei misuratori**

La lettura degli apparecchi di misura viene eseguita dal personale della Società periodicamente in base ai consumi e, comunque, almeno una volta all'anno, salve diverse disposizioni di legge. Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura periodica del contatore, il personale della Società lascia l'apposito avviso con le istruzioni necessarie per far pervenire alla Società i dati di consumo. Ove ciò non avvenga la Società provvederà ad emettere fattura stimando il consumo sulla base dei consumi del corrispondente periodo di fatturazione dell'anno precedente. La Società ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari, come pure di chiedere per i contatori installati nella proprietà privata l'esecuzione della lettura da parte dell'Utente dietro apposite istruzioni. La Società potrà installare, ove lo ritenga opportuno, nuovi dispositivi di rilevamento dei consumi con telelettura.

### **Art. 38 - Irregolare funzionamento del contatore**

Qualora il contatore installato presso l'Utente, a seguito di una verifica tecnica effettuata dalla Società su richiesta dell'Utente o a seguito di ordinari controlli, evidenzia un errore nella registrazione dei consumi al di fuori delle soglie previste dalla normativa tecnica in vigore, la Società procede alla ricostruzione dei consumi. La ricostruzione, in base all'errore accertato in sede di verifica tecnica, partirà dal momento in cui si è prodotta l'irregolarità se determinabile con certezza. Nei casi in cui non sia possibile una determinazione certa del momento del guasto, la ricostruzione dovrà riguardare un periodo massimo di dodici mesi a partire dal giorno della sostituzione del contatore stesso. Verranno presi a riferimento i consumi storicamente fatti registrare dall'utente negli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito. L'Utente potrà comunque portare a conoscenza della Società elementi che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati dalla Società. Il risultato della verifica, l'ammontare dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione relativa (verbale di verifica, stime dettagliate della ricostruzione, metodo di stima utilizzato) dovranno essere comunicati all'Utente entro 2 mesi dal momento della verifica stessa. L'Utente ha 30 giorni di tempo dalla comunicazione dei risultati della ricostruzione per presentare le proprie controdeduzioni, debitamente documentate, ed opporsi. In questo

caso la Società non può sospendere la fornitura fino al momento della risoluzione della controversia per motivi attinenti alla stessa.

#### **Art. 39 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'Utente**

Quando un Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, la Società, dietro richiesta scritta e dopo il pagamento di un adeguato deposito cauzionale (vedi Allegato 1), dispone le opportune verifiche.

Se la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, la Società addebita in fattura le spese di verifica sostenute al netto del deposito cauzionale versato. Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico della Società, la quale disporrà altresì il rimborso dei maggiori corrispettivi addebitati limitatamente al periodo in relazione al quale è tecnicamente possibile accertare l'inconveniente. In questo caso all'utente verrà restituito l'intero ammontare del deposito cauzionale di cui al primo comma.

### **CAPITOLO TERZO NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**

#### **Art. 40 - Prescrizioni e collaudi**

L'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'Utente, che ne ha la piena responsabilità. La Società si riserva di formulare le indicazioni a salvaguardia della propria impiantistica, misuratore compreso e del servizio; in caso di mancato rispetto di tali indicazioni, la Società si riserva di recedere dal contratto.

Sono da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.

#### **Art. 41 - Installazione delle condutture**

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a m. 0,60 dal piano di terra ad almeno 50 cm. di distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiore. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, nè, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate. Nessun tipo di impianto idraulico potrà di norma sottopassare o essere posto entro fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

#### **Art. 42 - Collegamenti di impianti ed apparecchi**

E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata

per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggianti. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L'impianto interno risulterà elettricamente isolato dalla rete stradale, pertanto la tubazione non dovrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

#### **Art. 43 - Impianti di pompaggio**

Le utenze che abbiano installato un impianto di sollevamento interno dovranno dotarsi di un'autoclave con pressostato di sicurezza di minima pressione di monte, tarato secondo le prescrizioni della Società e con valvola limitatrice di portata oppure di un serbatoio di disconnessione idraulica. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

#### **Art. 44 – Serbatoi**

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

#### **Art. 45 – Modifiche**

La Società può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni di proprietà dell'Utente e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro ragionevoli limiti di tempo. E' facoltà dell'Utente recedere dal contratto qualora la modifica comporti un aumento di spesa eccessivamente elevato rispetto a quanto originariamente previsto. In caso di inadempienza la Società ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 46 - Perdite, danni, responsabilità**

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e del rispetto delle norme vigenti. La Società non può né direttamente, né indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

#### **Art. 47 – Vigilanza**

La Società ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti o incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata dandone preavviso al cliente, salvo che per situazioni particolari in cui si siano già verificati casi di manomissione dell'impianto erogante o gravi morosità. Ai dipendenti muniti di tessera di riconoscimento dovrà essere consentito l'accesso alla privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento e ai patti contrattuali. In caso di opposizione o di ostacolo, la Società si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio. Resta altresì salvo il diritto della Società di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

## **CAPITOLO QUARTO BOCCHIE PRIVATE DI ESTINZIONE INCENDI**

### **Art. 48 - Modalità di alimentazione**

Gli idranti e bocche private per estinzione incendi collegati da contatore, possono essere innestati soltanto sopra una condotta destinata unicamente per il servizio incendi.

### **Art. 49 - Diritti e obblighi per l'Utente**

L'Utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche, esclusivamente nel caso di incendio o per le sole operazioni relative all'estinzione, contro pagamento della sola quota fissa. Resta inteso che i singoli impianti antincendio ad uso privato devono essere dimensionati, predisposti e mantenuti a carico dell'utente in base alle prescrizioni normative ed alle valutazioni degli Enti preposti; la fornitura di acqua potabile è finalizzata al soddisfacimento della richiesta per uso civile e, di conseguenza, la Società non assume alcuna responsabilità circa l'inefficacia dell'uso delle bocche. L'Utente dovrà, se del caso, farsi carico della realizzazione di eventuali vasche di accumulo per fronteggiare ogni emergenza. Dell'avvenuta apertura delle bocche l'Utente deve dare avviso alla Società il più presto possibile e comunque non oltre 30 giorni. Il canone da pagarsi per ogni presa per bocche antincendio è quello risultante dalle tariffe vigenti indicate nell'Allegato B. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture esterne ed interne, nonché la spesa per la visita periodica in concorso dei Vigili del Fuoco, sono a carico dell'Utente. La quota annua viene fatturata almeno semestralmente, in base alla tariffa in vigore. La fornitura per uso antincendio può essere ordinaria o provvisoria. In caso di perdite occulte di acqua sulla tubazione dell'impianto antincendio, l'Utente può richiedere l'abbuono "una tantum" previsto nell'Allegato 5 (Trattamento dei dati Personali) al presente Regolamento.

## **CAPITOLO QUINTO DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 50 – Infrazioni**

Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale, a termini dell'Art. 27, e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, a termini dell'Art. 26, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'Utente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto alla Società di sospendere il servizio fino a che ogni cosa sia ridotta nel suo stato normale e fino a che l'Utente abbia soddisfatto la Società di ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili e le abbia inoltre pagata, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma risultante dall'applicazione al volume consumato di una penalità pari a 5 volte la tariffa base.

### **Art. 51 - Identificazione dei Dipendenti**

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate da incaricati della Società che possono presentarsi soli o eventualmente accompagnati da Pubblico Ufficiale. I Dipendenti della Società sono muniti di tessera di riconoscimento che devono preventivamente esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

### **Art. 52 - Tasse ed imposte**

Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'Utente.

### **Art. 53 - Applicabilità del diritto comune**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

#### **Art. 54 – Obbligatorietà**

Il presente Regolamento e l'allegata Carta del Servizio di Acquedotto dovranno intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

#### **Art. 55 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in connessione con il presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Monza

#### **Art. 56 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi della D.L.vo 196/03 si informa che la Società svolge trattamento dei dati personali, al fine della gestione clienti con l'ausilio di mezzi elettronici. Il trattamento dei dati viene svolto nel rispetto della normativa sopracitata. A tal proposito viene fornita l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 13 del citato Decreto mediante l'allegato G al presente Regolamento.

#### **ALLEGATI**

Allegato 1): Tariffe in vigore alla sottoscrizione del contratto

Allegato 2): Spese contrattuali e casi di morosità

Allegato 3): Modulo per comunicazioni ad Agam SpA

Allegato 4): Abbuono per perdite occulte

Allegato 5): Trattamento dati personali

Allegato 6): .....

Allegato 7): .....

